

**Osservazioni di Eni Plenitude S.p.A. al documento per la consultazione
571/2022/R/gas**

**CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO PER GLI ANNI 2023-2025
DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E
MISURA DEL GAS (RTDG)**

Milano, 6 dicembre 2022

Il presente documento contiene le osservazioni di Eni Plenitude al Documento di consultazione 571/2022/R/gas (di seguito “Documento”) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”).

Osservazioni generali

Si rimanda alle osservazioni sugli spunti di consultazione 13 e 14, in coerenza con la richiesta di informazioni inviata dalla scrivente società agli uffici ARERA con pec del 23/09/2022 inviata a protocollo@pec.arera.it e mercati-retail@arera.it e allegata alla presente risposta.

Risposte gli spunti di consultazione

S13. Osservazioni in merito alla revisione delle tempistiche di esazione del gettito delle componenti tariffarie GS, RE, RS, UG1, UG2 UG3.

S14. Osservazioni in merito alle tempistiche di liquidazione degli eventuali debiti delle imprese di distribuzione verso gli utenti del trasporto correlati a fatture di distribuzione recanti importo negativo.

Come indicato nella richiesta allegata, si ribadisce la necessità di esplicitare nel codice di rete tipo come regola generale la prassi, già in uso normalmente presso i distributori, che prevede la simmetria delle tempistiche di pagamento delle fatture di vettoriamento (entro 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura stessa) indipendentemente dal fatto che l’ammontare da regolare sia positivo (a credito del distributore) o negativo (a credito dell’utente).

Attualmente, infatti, il codice parla di pagamento delle fatture di vettoriamento solo come obbligo dell’utente, ma ci sembra evidente che tale dicitura si stia utilizzata – ai tempi della redazione del codice – pensando all’usuale ciclo delle fatture di vettoriamento che, normalmente, sono a debito del venditore ma che la stessa tempistica debba applicarsi a tutte le fatture di vettoriamento. Infatti, come detto sopra, nella prassi in uso fra i distributori, in caso di fattura negativa viene di solito emessa una nota credito a favore dell’utente con scadenza di pagamento coerente con la regola esplicitata nel codice.

Questa prassi, tuttavia, è stata in diversi casi sospesa dai distributori negli ultimi mesi a causa del forte aumento delle componenti negative introdotte dai provvedimenti governativi e regolate attraverso la fattura di distribuzione: ci riferiamo sia alla componente UG2c, già citata nella nostra comunicazione del 29 settembre, sia agli importi dei bonus sociali che, per effetto dell’introduzione delle componenti integrative CCI, *sono aumentati anche di 30 volte* rispetto al valore del bonus base; l’aumento di queste componenti ha fatto proliferare i casi di fatture di vettoriamento negative generando note credito a favore dei venditori di importo molto rilevante, il cui pagamento a 30gg fine mese data emissione, combinato con le attuali tempistiche di liquidazione degli importi da parte di CSEA, comporta criticità finanziarie per i distributori.

In questo modo però, tali criticità finanziarie si riverberano a valle sulla filiera, perchè i venditori, incassando con ritardo le note credito contenenti le componenti negative, devono nel frattempo continuare a fatturare i clienti finali e quindi, di fatto, fanno da cassa di compensazione senza peraltro sapere quando potranno rientrare di tali somme. Questo perché:

- la componente negativa UG2 è una componente degli oneri generali di sistema che deve essere fatturata con le competenze del mese; la sua erogazione al cliente, quindi, non può in ogni caso essere posticipata;
- per il bonus sociale, sebbene la regolazione preveda che la corresponsione al cliente debba essere effettuata una volta che il venditore ha *ricevuto* le somme dal distributore, la prassi in uso fra le

società di vendita è sempre stata quella di erogare comunque il bonus al cliente una volta ricevuta dal SII l'informazione sulle forniture da agevolare, indipendentemente dall'avvenuta riscossione delle somme; ciò in coerenza con la disciplina dei bonus sociali, che prevede interlocuzioni dirette fra SII e controparti commerciali e consente quindi alle società di vendita la fatturazione dei bonus in autonomia, ed evidentemente a totale beneficio dei clienti finali.

Dunque, la mancata risoluzione delle criticità evidenziate potrebbe, in ultima analisi, andare anche a detrimento dei clienti finali se i venditori, così come i distributori, decidessero di sospendere le prassi in uso ed in particolare quella di erogare i bonus in anticipo, iniziando invece ad applicare le scadenze più ampie previste dalla regolazione¹, ma è evidente che questa non può essere considerata una soluzione valida per il sistema gas nel suo complesso, in primis per i clienti finali destinatari delle agevolazioni.

Su questo punto è importante evidenziare che è interesse della scrivente continuare ad applicare la normale prassi di corresponsione dei bonus in autonomia, sia per non modificare un processo che è stato costruito ed affinato negli anni, sia per le evidenti ragioni legate al soddisfacimento degli interessi e dei bisogni dei propri clienti finali, in particolare di quelli in condizioni di disagio. E' per questo, quindi, che richiediamo una soluzione che salvaguardi l'equilibrio economico-finanziario di tutti gli operatori della filiera a beneficio di tutto il settore, prevedendo:

- l'esplicitazione di una tempistica di pagamento simmetrica per le fatture di vettoriamento (sia a debito che a credito degli UdD) come quella proposta ai paragrafi 11.5 e 11.6 della consultazione;
- una procedura di rendicontazione e liquidazione degli importi fra distributori e CSEA più breve rispetto a quella proposta in consultazione, prevedendo che la scadenza di rendicontazione per i distributori delle fatture emesse nel mese M sia fissata entro un giorno X del mese M+1, definito in modo tale da consentire a CSEA la liquidazione degli importi entro la fine dello stesso mese; ad esempio: (i) rendicontazione entro il 10/15 del mese M+1 per le fatture emesse nel mese M; (ii) liquidazione dell'importo da CSEA entro la fine del mese M+1.

Infine, evidenziamo che, sebbene il fenomeno abbia dimensioni meno rilevanti nel settore elettrico, visti gli importi in gioco (assenza di una componente negativa negli Oneri generali di Sistema e importi dei bonus sociali più bassi), riteniamo corretto esplicitare una tempistica di pagamento vincolante anche per i distributori elettrici in caso di fatture negative.

Allegato: Richiesta di chiarimenti all'Autorità sulle tempistiche di liquidazione in caso di fattura di vettoriamento gas a credito del venditore



Richiesta
chiarimenti ARERA s

¹ In particolare l'art. 11.1 dell'allegato A alla del. 63/2021/R/com prevede che "Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa di distribuzione. Il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell'impresa di distribuzione". E' di tutta evidenza come, in assenza di una tempistica di pagamento certa e tempestiva per le fatture di vettoriamento a credito del venditore, il bonus non può intendersi come "ricevuto" per il solo fatto di essere stato contabilizzato in una fattura di vettoriamento, poiché una somma può intendersi ricevuta solo se: viene liquidata o viene portata in compensazione di altre partite a debito (come avviene normalmente con le fatture di vettoriamento di ammontare positivo, dove le componenti negative vanno a compensare le maggiori somme a debito del venditore).